

LA LOCAZIONE ABITATIVA A STUDENTI FUORI SEDE Il Vademecum per studenti e proprietari

La tipologia contrattuale

Contratto di locazione "a canone concordato" ai sensi dell'art. 5, comma III, L. 431/98, in base ad accordi stipulati nei Comuni tra organizzazioni di proprietari, conduttori, aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore

- canone agevolato (molto ridotto rispetto ai canoni di mercato), a seconda della zona della città e durata ridotta rispetto ai contratti a canone libero
- Rinnovo per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta con un preavviso minimo di almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto
- Il preavviso per il recesso per gravi motivi del conduttore è di tre mesi
- Nel Comune di Milano è stato siglato un accordo locale, che prevede una durata del contratto minima di 6 mesi e massima di 36 mesi ed un canone agevolato sulla base di tabelle per «zona omogenea»

(segue) La tipologia contrattuale

Contratto di locazione "a canone libero" ai sensi dell'art. 2, comma I, L. 431/98, :

- > 4 anni, rinnovati tacitamente di ulteriori 4, disdetta con preavviso di almeno sei mesi per il conduttore (studente);
- > il diniego del locatore soltanto in alcune ipotesi tassative (il locatore intende abitare nell'immobile od adibirlo a sede della propria attività, o farvi abitare propri congiunti o parenti stretti; ovvero l'immobile deve essere ricostruito, etc.)
- > il conduttore può recedere sempre per "gravi motivi" (cioè: ragioni estranee alla volontà del conduttore, sopravvenute alla conclusione del contratto e tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto locatizio);
- > le parti possono accordarsi di prevedere che il conduttore possa recedere anche senza gravi motivi con preavviso
- > il canone è libero

Il regime fiscale

Contratti a «canone concordato»:

- ➢ <u>il locatore</u> può optare per una tassazione sostitutiva forfettaria molto agevolata (cd: "cedolare secca"), attualmente in misura del 10% ed a carico solo del locatore (sempre con rinuncia agli aggiornamenti periodici del canone) ed uno sconto del 25% sull'IMU (imposta municipale a carico dei possessori di immobili)
- ➤ <u>Il conduttore (studente)</u> ha la possibilità di ottenere detrazioni di imposta legate ai canoni di locazione pagati, che sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle previste per le locazioni a canone libero
 - se percepisce redditi in Italia
 - intende fare la dichiarazione dei redditi
 - · ha redditi inferiori ad una certa soglia stabilita per legge

(segue) Il regime fiscale

Contratti a «canone libero»:

- ➤ tassazione ordinaria per quanto concerne i redditi relativi ai canoni percepiti dal locatore, al versamento di imposte di registro (pari al 2% del canone di locazione annuo moltiplicato per le annualità previste ed a carico al 50% tra le due parti) e di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate o, comunque, ogni 100 righe (a carico del conduttore)
- > cd. "cedolare secca" che prevede, attualmente:
 - versamento forfettario di un'imposta pari attualmente al 21% del canone
 - esenzione dall'imposta di registro e bollo
 - rinuncia del locatore ad aggiornamenti ISTAT

(segue) Il regime fiscale

N.B: I contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni devono essere registrati (obbligazione solidale delle parti nei confronti del fisco, materialmente provvede in genere il locatore).

Prima di firmare: forma e verifiche

a) Forma scritta (accordi verbali invalidi) e no contratti di tipo diverso rispetto a quelli indicati;

b) Siti internet o piattaforme online:

- verificare serietà ed affidabilità
- visionare recensioni relative all'immobile
- ottenere garanzie sull'esistenza dell'appartamento e sulla verifica della proprietà dell'immobile
- incontrare e conoscere personalmente i proprietari e visionarne il documento di identità
- chiedere prova su proprietà/disponibilità dell'immobile
- verificare conformità stato di fatto dell'appartamento con quello raffigurato sul sito

c) Intermediari:

- verifica abilitazione dell'agente (visura della Camera di Commercio)
- entità delle provvigioni richieste dagli agenti stessi
- firmare il contratto di locazione solo in presenza dei proprietari (previa verifica documenti e titolarità immobile)
- gli agenti immobiliari sono tenuti ad identificare la parti (anche per privacy e antiriciclaggio) e per legge devono essere professionalmente assicurati

(segue) Altri consigli

- > Anche **più studenti** possono prendere in locazione un unico appartamento:
 - possibile prevedere nel contratto l'eventuale sostituzione di un conduttore che dovrà assumere gli obblighi derivanti dal contratto in sostituzione del precedente conduttore
 - la sostituzione non è un diritto del conduttore e va acconsentita dal locatore
 - tutti gli studenti obbligati
- Se la locazione ha per oggetto singole stanze o porzioni di immobile: tanti contratti di locazione, autonomi e distinti, quante sono le stanze o porzioni locate
- > Possibilità di richiesta di garanzie ai genitori dello studente
- > Inventario analitico, con fotografie, una descrizione dello stato dei locali e degli arredi, verifica dello stato delle dotazioni presenti nell'appartamento, compresa connessione internet e wifi
- > Per lo studente straniero, prima di firmare, **bozza** del contratto da tradurre

Il contratto di locazione: a cosa fare attenzione

- a) Le spese condominiali (cd. oneri accessori) a carico del conduttore:
- > di regola solo le spese "ordinarie" e non quelle "straordinarie" (nei contratti a canone libero possibile deroga);
- tra la sole spese ordinarie, solo spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria e le spese relative al servizio di portierato (max 90%)
- ➤ Il conduttore ha diritto di ricevere i consuntivi delle spese condominiali (verifica importi e limiti), anche se previsto un versamento forfettario
- **b) Utenze** a carico dello studente ed intestazione forniture (se intestate al proprietario, rimborso verso esibizione delle bollette);

c) Manutenzione dell'appartamento

- Ordinaria: piccola riparazione finalizzati a mantenere in efficienza l'impianto o le parti dell'immobile spetta al conduttore
- > Straordinaria: salvo diverso accordo, interamente a carico del locatore

(segue) Il contratto di locazione: a cosa fare attenzione

d) Facoltà di recesso anticipato, disdetta e preavviso

- ➤ Di regola per gravi motivi, ma possibile deroga e quindi possibilità di recesso senza gravi motivi (consigliabile per lo studente: cfr. accordo stipulato nel Comune di Milano recesso per interruzione anticipata degli studi)
- > E' possibile per le parti ridurre il termine legale di preavviso per l'ipotesi di recesso del conduttore
 - e) Documentazione su impianti, APE, permesso di soggiorno dello studente straniero
 - f) Deposito cauzionale
- ➤ In genere previsto a carico del conduttore; anche in forma diversa (garanzia bancaria o fidejussione);
 - g) Pagamenti (meglio se tracciabili e comunque ricevuta scritta) e registrazione (prova del versamento e sua necessità per tutela giudiziaria)
 - h) Il «favor conductoris»
- ➤ N.B. Il contratto non potrà prevedere termini o obblighi a carico del conduttore più gravosi rispetto a quelli previsti dalla Legge.

Lo svolgimento del rapporto locatizio

Accessi del locatore

- In corso di rapporto necessario il permesso del conduttore
- Se pattuito, diritto di accesso per verificare lo stato degli impianti o per far visitare i locali (sempre previ accordi)
- Sublocazione e cessione del contratto: devono essere previste contrattualmente o autorizzate dal locatore
- > Rispetto del regolamento di condominio (che deve essere consegnato al conduttore) e delle regole di civile convivenza

La conclusione del rapporto di locazione

- Sé è il **conduttore** a recedere (per gravi motivi ovvero, se previsto, anche senza), dovrà dare un preavviso scritto di sei mesi (o tre mesi per i contratti a "canone concordato", salvo diversi accordi). N.B. il conduttore non potrà rilasciare i locali e, soprattutto, cessare i pagamenti, senza rispettare il periodo di preavviso (salvo accordi diversi)
- La disdetta del locatore e il recesso del conduttore devono essere dati **per iscritto**, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata (P.E.C), che dovrà pervenire entro il termine di preavviso di sei mesi (o tre mesi per i contratti a "canone concordato", salvo in ogni caso venga concordato nel contratto un preavviso di durata inferiore).
- Importante redigere e firmare un verbale di restituzione dell'immobile, nel quale verranno indicati eventuali danni od ammanchi (se vi sono danni: deposito cauzionale)
- In caso di disaccordo tra le parti su questioni legate alla cessazione del rapporto o a debiti o crediti rispettivi: legale o ad associazioni di categorie per confronto mediazione, salvo ricorso al Giudice

GRAZIE A TUTTI!

AVV. FABIO LA FORESTA